



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

STATUTO

REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 17 MAGGIO 1999 N.153
APPROVATO DAL C.D.A. NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2000
GIÀ SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 30 LUGLIO 2000
(G.U. N°8 IN DATA 11/01/2001)

INDICE

TITOLO I: Denominazione, sede, finalità, operatività

- ART.1: DENOMINAZIONE – SEDE
- ART.2: FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
- ART.3: MODALITÀ OPERATIVE
- ART.4: AMBITO OPERATIVO

TITOLO II: PATRIMONIO E REDDITO

- ART.5: PATRIMONIO
- ART.6: GESTIONE DEL PATRIMONIO
- ART.7: REDDITO
- ART.8: DESTINAZIONE DEL REDDITO

TITOLO III: ORGANI

- ART.9: ORGANI

Capo I: Assemblea

- ART.10: COMPOSIZIONE E REQUISITI
- ART.11: MODALITÀ DI NOMINA
- ART.12: AUTODISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA
- ART.13: COMPETENZE
- ART.14: CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
- ART.15: ADUNANZE

Capo II: Comitato di Indirizzo

- ART.16: COMITATO DI INDIRIZZO
- ART.17: MODALITÀ DI NOMINA
- ART.18: REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ DECADENZE
- ART.19: POTERI
- ART.20: CONVOCAZIONE ED ADUNANZE
- ART.21: COSTITUZIONE

Capo III: Consiglio di Amministrazione

- ART.22: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART.23: NOMINE E SOSTITUZIONI
- ART.24: ADUNANZE
- ART.25: DELIBERAZIONI
- ART.26: POTERI

Capo IV: Presidente

- ART.27: PRESIDENTE

Capo V: Collegio Sindacale

ART.28: COMPOSIZIONE

ART.29: ATTRIBUZIONI

Capo VI: Segretario generale, Collegio dei probiviri

ART.30: SEGRETARIO GENERALE

ART.31: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Capo VII: Regole generali per i componenti
degli organi collegiali diversi dall'Assemblea.

ART.32: REQUISITI GENERALI

ART.33: PROCEDURE GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

ART.34: REGOLE GENERALI D'INCOMPATIBILITÀ

ART.35: CONFLITTO D'INTERESSE

TITOLO IV: BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI, INDENNITÀ, PERSONALE

ART.36: BILANCIO

ART.37: SCRITTURE CONTABILI

ART.38: INDENNITÀ

ART.39: PERSONALE

TITOLO V: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.40: SCIoglimento

ART.41: LIQUIDAZIONE

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.42: COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

ART.43: PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

ART.44: DISPOSIZIONI SUL BILANCIO

Titolo I
Denominazione, sede, finalità, operatività

ART.1

DENOMINAZIONE – SEDE

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, che potrà essere denominata anche Fondazione Carichieti, è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile, dalla legge n. 416/1998 e dal d.lgs. n. 153/1999.

La Fondazione ha sede legale in Chieti, ed ha durata illimitata.

ART.2

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

A tal fine persegue fini di interesse pubblico e di utilità e solidarietà sociale, privilegiando il territorio della Provincia di Chieti, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee, nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, mantenendo le finalità già proprie della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la costituzione o partecipazione ad istituzioni od organizzazioni ed enti non lucrativi nazionali ed internazionali.

ART.3

MODALITÀ OPERATIVE

La Fondazione, nel rispetto di regolamenti interni proposti dall'organo di amministrazione ed approvati dal Comitato di Indirizzo, opera con programmi aventi efficacia pluriennale.

Tali regolamenti disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

ART. 4

AMBITO OPERATIVO

Per le finalità di cui all'art. 2 la Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria,

commerciale ed immobiliare, purchè strumentale al perseguimento dei propri fini statutari nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di enti e di società che abbiano ad oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei fini statutari nei "settori rilevanti" di cui all'art. 1 lett. d) del d.lgs. 17 maggio 1999 n.153.

La Fondazione può contrarre debiti con le società da essa partecipate o ricevere garanzie dalle medesime, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio. La Fondazione può costituire altre Fondazioni.

La Fondazione può esercitare attività d'impresa con contabilità separata solo se direttamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei "settori rilevanti"; non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta o indiretta, a favore di imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dalla legge.

TITOLO II **Patrimonio e reddito**

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

Esso si incrementa per effetto di:

- a) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa;
- b) delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la legge permette di imputare direttamente a patrimonio netto;
- c) della riserva obbligatoria prevista dall'art. 8, comma1, lett. c) del D. Lgs. n. 153/1999.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato agli scopi statutari.

ART.6 GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio può essere affidata, nell'esclusivo interesse della Fondazione, ad intermediari specializzati italiani o esteri, abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, ovvero può essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono le attività istituzionali della Fondazione.

ART.7
REDDITO

Ai fini del presente statuto si considera reddito della Fondazione l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze, e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione, comprese le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ancorché non distribuiti.

Art. 8
DESTINAZIONE DEL REDITO

La Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, ove ne sia determinata la misura dalla Autorità di Vigilanza;
- d) una parte non inferiore al 50% o all'altra misura determinata volta per volta dall'Autorità di vigilanza ai settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dell'assistenza alle categorie sociali deboli;
- e) la parte residua indifferentemente agli altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti facoltativi, da comunicare all'Autorità di Vigilanza, sia finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e/o alla stabilizzazione delle erogazioni, sia destinati a riserve per programmi specifici individuati dall'Organo d'Indirizzo;
- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Finchè in vigore si applica la legge 11 agosto 1991, n. 266.

TITOLO III
Organi

ART. 9
ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Al Comitato di Indirizzo sono riservate le funzioni d'indirizzo della Fondazione; al Consiglio sono riservate le funzioni amministrative; al Collegio Sindacale sono riservate

le funzioni di controllo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali.

Il Segretario Generale ha funzioni esecutive.

Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di controllo nell'ambito della Assemblea.

CAPO I
ASSEMBLEA

ART. 10

COMPOSIZIONE E REQUISITI

I Soci formano l'Assemblea della Fondazione, che rappresenta la continuità storica della Fondazione.

Il numero dei Soci non può essere superiore a 120 né inferiore a 90.

Per la nomina a Soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità e devono dare, o aver dato, personali contributi di rilievo nei settori dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza, dell'arte o dell'attività di impegno sociale.

I Soci devono avere la residenza nella provincia di Chieti.

ART. 11

MODALITÀ DI NOMINA

La qualità di Socio si acquista per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della proclamazione. Essa può essere assunta per non più di due volte consecutivamente.

La qualità di Socio si acquista a seguito di proclamazione da parte del Consiglio di Amministrazione con le seguenti modalità:

- a) a seguito di nomina da parte dell'Assemblea;
- b) a seguito di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione su terne di candidati designati dagli Organi decisionali competenti dei seguenti enti locali territoriali, Istituzioni culturali, Enti ed Organismi economico-professionali:
 - 1- Asilo Giardino Principessa di Piemonte – Chieti
 - 2- Nobile Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti – Chieti
 - 3- Amministrazione Provinciale di Chieti
 - 4- Comune di Chieti
 - 5- Comune di Guardiagrele
 - 6- Comune di Monteodorisio
 - 7- Comune di Orsogna
 - 8- Comune di Tornareccio

- 9- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura – Chieti
- 10-Università degli Studi “G. D’Annunzio” – Chieti
- 11-Associazione Industriali della Provincia di Chieti
- 12-Associazione Provinciale Artigiani – Chieti
- 13-Unione dei Commercianti della Provincia di Chieti
- 14-Ordine Avvocati – Chieti
- 15-Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto
- 16-Ordine Dottori Commercialisti di Chieti
- 17-Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Lanciano fino alla costituzione di quello di Chieti
- 18-Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro – Chieti
- 19-Ordine Provinciale Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Chieti
- 20-Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri – Chieti
- 21-Ordine dei Farmacisti – Chieti
- 22-Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti
- 23-Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
- 24-Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti
- 25-Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Chieti
- 26-Consorzio Mario Negri Sud – S. Maria Imbaro
- 27-Unione Provinciale Agricoltori – Chieti
- 28-Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Chieti
- 29-Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche dei Servizi - Chieti
- 30-Ordine Avvocati – Lanciano
- 31-Ordine Avvocati – Vasto
- 32-Istituzione Deputazione Teatrale “Teatro Marrucino” – Chieti
- 33-Comune di Lanciano
- 34-Comune di Vasto
- 35-Comune di Ortona
- 36-Comune di Francavilla al Mare
- 37-Comune di San Salvo
- 38-Comune di Atesa.

L’Amministrazione Provinciale di Chieti e l’Ordine dei dottori commercialisti di Chieti hanno il diritto di designare due componenti e conseguentemente devono indicare due terne.

Il Consiglio di Amministrazione ogni anno accerta il numero dei Soci da nominare in un numero divisibile per tre ed invita l’Assemblea a nominarne due terzi, indicando

all'Assemblea un numero di candidati superiore di almeno un terzo al numero dei Soci da nominare; invita altresì le Istituzioni, gli Enti e le Amministrazioni di cui alla lettera b) del comma precedente a designarne un terzo, secondo criteri di turnazione.

Gli enti designanti debbono sottoporre al Consiglio entro sessanta giorni dalla richiesta terne di candidati per ciascun Socio da eleggere, a pena di decadenza dal potere di designazione.

La mancata indicazione o designazione non impedisce il funzionamento dell'Assemblea dei Soci della Fondazione.

ART. 12

AUTODISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina con proprio regolamento i requisiti di onorabilità e gli eventuali requisiti di professionalità che debbono essere posseduti dai Soci nonché eventuali cause di decadenza e sospensione.

ART.13

COMPETENZE

L'Assemblea:

- a) approva i propri regolamenti interni;
- b) nomina due terzi dei nuovi Soci;
- c) designa 9 componenti del Comitato di Indirizzo;
- d) formula di propria iniziativa proposte non vincolanti, al Comitato di Indirizzo sulla destinazione degli interventi;
- e) può essere invitata dal Consiglio di Amministrazione a formulare pareri non vincolanti sul Documento Programmatico Previsionale e sul Progetto di Bilancio. Tali pareri dovranno essere espressi entro 15 giorni dalla trasmissione delle relative richieste
- f) può esprimere un parere, non vincolante, sui programmi pluriennali di intervento.

ART. 14

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno per esprimere il parere sul bilancio dell'esercizio precedente. Essa è convocata altresì ogni cinque anni per la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo; può essere convocata dal Presidente della Fondazione ogni qual volta egli lo ritenga opportuno nonché per la eventuale nomina dei nuovi Soci e per lo svolgimento degli ulteriori compiti istituzionali.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo raccomandata postale almeno 7 giorni

prima della data fissata per l'Assemblea ai Soci conterrà l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere tenuta almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 15

ADUNANZE

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi sostituisce il Presidente a termini di Statuto. Il soggetto che presiede l'Assemblea ha solo funzioni d'ordine e non può esercitarvi il diritto di voto. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale, o in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 16

COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è formato da 18 componenti, persone fisiche di cui almeno 5/6 residenti da più di tre anni nella Provincia di Chieti, nominati con le seguenti modalità, nel rispetto del criterio di una equilibrata e comunque non maggioritaria rappresentanza di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 153/1999:

- a) 9 componenti designati dall'Assemblea, scelti tra personalità che per professionalità competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
- b) 9 componenti nominati dal Comitato d'Indirizzo scegliendo tra le terne di candidati designati dai seguenti Enti, Istituzioni ed Amministrazioni:

1. un componente: Provincia di Chieti
2. un componente: Comune di Chieti
3. un componente: Comune di Guardiagrele
4. un componente: Comuni di Vasto, Lanciano ed Ortona
5. un componente: Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino – Chieti;
Scuola Civica Musicale - Lanciano;
Scuola Civica Musicale - Vasto
6. un componente: Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici – L’Aquila;
Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo – Chieti;
Archivio di Stato - Chieti;
7. un componente: Università degli Studi “G.D’annunzio” – Chieti;
8. un componente: Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura – Chieti;
9. un componente: Associazione Nazionale Famiglie di fanciulli e Adulti Subnormali – Chieti; Confraternita Misericordia Città di Chieti; Centro Solidarietà, Incontro, Ascolto e Prima Accoglienza – Chieti.

Ciascun soggetto designante di cui ai numeri 1, 2, 3, 7 e 8 può indicare una sola terna. Ciascun soggetto designante di cui ai numeri 4, 5, 6, e 9 può indicare un solo nominativo; la mancata designazione e l’incompletezza della terna non rappresenta un impedimento alla scelta ed alla nomina da parte del Comitato d’Indirizzo.

La designazione da parte di Enti, Istituzioni ed Amministrazioni non comporta rappresentanza in seno al Comitato di Indirizzo del soggetto designante.

I Soci che vengano nominati componenti del Comitato di Indirizzo non possono partecipare, per tutta la durata dell’incarico, alle adunanze dell’Assemblea, né delegare il proprio voto. Per la durata dell’incarico nel Comitato di Indirizzo i termini di decadenza dalla carica di socio sono sospesi.

Art.17

MODALITÀ DI NOMINA

Per la parte di candidati designati da enti ed organismi, il Comitato d'Indirizzo nomina i propri componenti operando una scelta sulla base di una valutazione di tipo selettivo-comparativo, nell'interesse della Fondazione.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione invita le istituzioni culturali, gli enti ed organismi economico-professionali e gli enti locali territoriali a designare per ciascun posto resosi vacante una sola terna di candidati.

Le terne, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Consiglio di Amministrazione che le trasmette al Comitato di Indirizzo. Successivamente il Comitato d'Indirizzo procede alla nomina e il Consiglio di Amministrazione alla proclamazione.

I soggetti con potestà di designazione, la esercitano entro quarantacinque giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente della Fondazione; trascorso tale termine, alle designazioni provvederà il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto inadempiente, nei trenta giorni successivi all'invito del Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Tribunale dovrà designare candidati rappresentativi del soggetto surrogato che non ha esercitato la potestà di designazione nel termine di cui al comma precedente.

Per quanto riguarda i componenti da nominare da parte dell'Assemblea, nel semestre precedente alla scadenza del relativo mandato il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea alla nomina, specificando il numero dei posti resisi vacanti.

ART.18

REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ DECADENZE

I componenti del Comitato di Indirizzo devono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione.

La qualità di componente del Comitato di Indirizzo si acquista a seguito di proclamazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di componente del Comitato di Indirizzo dura sei anni dalla data di proclamazione da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo conferma che può essere effettuata una sola volta. Essa si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della relativa comunicazione scritta.

Decadono dalla carica coloro che perdano i requisiti per essere nominati componenti

del Comitato di Indirizzo. La decadenza dalla qualità di componente del Comitato di Indirizzo è proclamata dal Comitato medesimo.

Devono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle adunanze del Comitato di Indirizzo per tre volte consecutive.

Il Comitato di Indirizzo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.

Qualora durante il mandato venga a mancare un componente del Comitato di Indirizzo tra quelli designati da enti, istituzioni ed associazioni, il Consiglio di Amministrazione invita il soggetto che aveva designato il componente venuto a mancare ad indicare una nuova terna, e si dà corso alla nomina secondo le regole stabilite dal presente statuto; qualora il componente venuto a mancare fosse stato nominato dall'Assemblea, il Consiglio convoca l'Assemblea per la sua sostituzione.

I componenti nominati in sostituzione dei soggetti venuti a mancare restano in carica per la durata dei predecessori.

ART.19 POTERI

Il Comitato di Indirizzo:

- a) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
- b) determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per congrui periodi di tempo, di durata anche superiore al singolo esercizio;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e determina i relativi compensi;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca se ricorra una giusta causa, e determina i relativi compensi;
- e) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
- f) verifica i risultati della gestione, approva il bilancio d'esercizio ed il Documento Programmatico Previsionale;
- g) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione;
- h) delibera trasformazioni e fusioni;
- i) delibera l'istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata, e sull'acquisizione e dismissione di partecipazioni di controllo nelle stesse.

ART. 20 CONVOCAZIONE ED ADUNANZE

L'adunanza del Comitato di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno

per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente nonché del Documento Programmatico Previsionale.

Essa è inoltre convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti, tre componenti del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere spediti per raccomandata all'indirizzo dei componenti del Comitato stesso e del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima della riunione.

La seconda convocazione si tiene non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 21

COSTITUZIONE

Il Comitato di Indirizzo è legalmente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi lo sostituisce a termini di Statuto.

Alle adunanze partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché il Segretario Generale.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario Generale e con il segretario dell'adunanza nominato dal Comitato di Indirizzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità la proposta si considererà respinta.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie sono prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le votazioni che abbiano ad oggetto persone, si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Comitato di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile da 5 a 7 Consiglieri deliberato volta per volta dal Comitato di Indirizzo.

I Consiglieri possono essere scelti tra i componenti del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea; essi durano in carica sei anni e possono essere rieletti per non più di

una volta.

I componenti del Comitato di Indirizzo che vengano nominati componenti del Consiglio decadono dalla prima carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere prescelti, con una procedura di tipo selettivo-comparativo, tra personalità del mondo dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza, dell'arte o delle attività sociali, con significative esperienze pluriennali in almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati nell'art.2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività.

Decadono dalla carica coloro che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

I Soci che vengano nominati componenti del Consiglio di Amministrazione non possono partecipare, per tutta la durata dell'incarico, alle adunanze dell'Assemblea, né delegare il proprio voto. Per la durata dell'incarico nel Consiglio di Amministrazione i termini di decadenza dalla carica di socio sono sospesi.

ART. 23

NOMINE E SOSTITUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente.

In caso vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, il Presidente senza indugio convoca il Comitato di Indirizzo per la loro sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

ART. 24

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta ogni bimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere inviati ai componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale, mediante raccomandata, telegramma o telefax inoltrati almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax inoltrati almeno un giorno prima della data della riunione.

I Consiglieri in numero di almeno tre o il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando gli argomenti sui quali deliberare.

ART. 25
DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede le adunanze chi lo sostituisce ai sensi di statuto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione, si svolgono a scrutinio segreto, salvo che avvengano per acclamazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in sua assenza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive con chi ha presieduto il Consiglio.

ART. 26
POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli riservati al Comitato di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Consiglio:

- a) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
- b) redige il Documento Programmatico Previsionale;
- c) propone il testo dei regolamenti della Fondazione e le modifiche statutarie;
- d) delibera sulle erogazioni della Fondazione, nell'ambito dei programmi generali approvati dal Comitato di Indirizzo;
- e) nomina il Segretario Generale e gli eventuali dirigenti, ne determina i compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
- f) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
- g) nomina i rappresentanti e gli organi delle Società partecipate;
- h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
- i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, i poteri, la durata, e proponendo la misura della relativa remunerazione al Comitato di Indirizzo. Qualora siano chiamati a far parte di dette Commissioni componenti degli organi della Fondazione, il conferimento dell'incarico dovrà essere ratificato dal Comitato di

Indirizzo con delibera che determini anche forme ed entità degli eventuali compensi, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ogni potere espressamente delegato dal Comitato di Indirizzo.

CAPO IV
PRESIDENTE

ART. 27
PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi.

In caso di urgenza il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, può adottare i provvedimenti necessari, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano nella carica; in caso di pari anzianità di carica dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può delegare per categorie di atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può, di volta in volta, delegare per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del Presidente.

CAPO V
COLLEGIO SINDACALE

ART. 28
COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono nominati dal Comitato di Indirizzo che indica il Presidente e debbono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Qualora siano nominati componenti del Collegio Sindacale componenti del Comitato di Indirizzo, con l'immissione nella carica di sindaco essi decadono dalla carica di

componenti del Comitato di Indirizzo.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, il quale dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, dal sindaco più anziano.

Il sindaco più anziano in carica, è colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Collegio Sindacale, ovvero, in caso di pari anzianità in carica, il più anziano di età.

ART.29

ATTRIBUZIONI

Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamenti, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

Il Collegio dei sindaci redige apposita relazione al bilancio d'esercizio.

Si applicano in quanto non incompatibili le norme del Codice civile.

CAPO VI

SEGRETARIO GENERALE, COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 30

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Indirizzo e dell'Assemblea.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e tutti gli atti relativi. Compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

ART. 31

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti nominati dall'Assemblea tra i Soci; essi durano in carica per dieci anni.

Il Collegio ha le seguenti funzioni:

- a) verificare i requisiti di onorabilità e gli eventuali requisiti di professionalità dei nuovi Soci;
- b) proporre all'Assemblea i regolamenti interni.

Il Collegio dei Probiviri, nell'ambito della propria funzione, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno.

CAPO VII

REGOLE GENERALI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DIVERSI DALL'ASSEMBLEA.

ART.32

REQUISITI GENERALI

Non possono essere nominati componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nè Segretario Generale:

- a) coloro che non siano in possesso di conoscenze ed esperienze in almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati nel precedente art. 2 o utili in base alle sue esigenze operative o funzionali alle sue attività; a tal fine il Comitato d'Indirizzo stabilirà appositi requisiti di professionalità con proprio regolamento;
- b) coloro i quali abbiano liti pendenti con la Fondazione o le Società partecipate o che ad essi abbiano cagionato danni o perdite;
- c) i deputati, i senatori, i ministri e sottosegretari della Repubblica, i magistrati civili ed amministrativi, i consiglieri e gli assessori comunali, provinciali e regionali, i Sindaci e i Presidenti delle Province e Regioni, gli amministratori delle comunità montane e degli enti d'ambito, e gli amministratori di tutti gli enti partecipati da questi ultimi, i segretari ed i vice segretari generali dei Comuni, Province e Regioni;
- d) i dipendenti della Fondazione o delle Società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

Le cariche di componente del Comitato di Indirizzo, amministratore, sindaco e Segretario Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche di componente del Comitato di Indirizzo, amministratore, sindaco e Segretario Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata ex art 444 c.p.p. una delle pene previste dal comma 2, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente del Comitato di Indirizzo, amministratore, sindaco e Segretario Generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 2, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

ART. 33

PROCEDURE GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

Ogni organo collegiale, e per il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione, accerta il possesso, in capo ai propri componenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di cause di sospensione e decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

L'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità e la inesistenza di cause di

incompatibilità non sospende l'immissione nella carica.

ART. 34

REGOLE GENERALI D'INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente del Comitato di Indirizzo, amministratore, sindaco e Segretario Generale.

I soci che sono chiamati a ricoprire cariche in organi della Fondazione diversi dall'Assemblea, sono sospesi dall'Assemblea per tutta la durata dell'incarico ricevuto. Tale periodo non viene computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Comitato di Indirizzo senza diritto di voto.

Non possono ricoprire la carica di Segretario Generale, di componenti del Comitato di Indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

- a) il direttore generale ed i vice direttori della Società bancaria conferitaria;
- b) i soggetti titolari di cariche pubbliche remunerate e non;
- c) i soggetti che svolgano, in via continuativa, incarichi professionali retribuiti per la Fondazione;
- d) i dipendenti, gli amministratori o i soggetti comunque collegati da rapporti di collaborazione remunerata e non, anche a tempo determinato, con gli enti e gli organismi ai quali spettano poteri di designazione; i componenti titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate dal d.lgs. n. 153/1999;
- e) gli amministratori degli enti o delle organizzazioni beneficiarie degli interventi finanziari della Fondazione qualora essi assumano caratteristiche di particolare stabilità.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria.

Gli incarichi nel Comitato di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale non sono incompatibili con gli incarichi accademici.

Le cause di incompatibilità accertate sono causa di decadenza dalla carica che dovrà essere dichiarata dall'organo di appartenenza.

ART. 35

CONFLITTO D'INTERESSE

I componenti degli organi collegiali della Fondazione ed il Segretario Generale che si trovino per qualsiasi causa in conflitto di interessi con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione rispettivamente all'organo di appartenenza ed al Consiglio di Amministrazione, e debbono astenersi da ogni attività deliberativa all'interno degli

organi della Fondazione medesima.

Il Segretario Generale effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

TITOLO IV

Bilancio, scritture contabili, indennità, personale

ART.36

BILANCIO

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Dopo la chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio con la relazione sulla gestione; lo trasmette al Collegio Sindacale entro il 31 marzo e lo sottopone al Comitato di Indirizzo per l'approvazione entro il 30 aprile.

Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

La relazione sulla gestione illustra in apposita sezione gli obiettivi Sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei singoli settori di intervento.

Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Comitato di Indirizzo chiamata ad approvarlo.

Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche ed è pubblicato con le modalità stabilite con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione redige un Documento Programmatico Previsionale relativo all'attività programmata dalla Fondazione per l'esercizio successivo e lo sottopone al Comitato di Indirizzo per la relativa approvazione che deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno; dopo l'approvazione lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese strumentali esercitate direttamente.

ART. 37

SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione tiene i seguenti libri:

a) libro dei Soci;

- b) libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea;
- c) libro dei verbali delle adunanze del Comitato di Indirizzo;
- d) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
- f) libro giornale;
- g) libro degli inventari.
- h) libro dei cespiti ammortizzabili.

ART. 38
INDENNITÀ

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai Soci, agli amministratori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni collegiali, una medaglia di presenza, determinati in via generale dal Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo e di eventuali comitati e/o commissioni tecniche cui partecipino anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze ed una medaglia di presenza, fissata dall'organo stesso, su parere conforme del Collegio Sindacale, anche eventualmente determinate in misura forfetaria.

Ai componenti del Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART.39
PERSONALE

La Fondazione può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Può delegare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni individuati in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

ART. 40
SCIoglimento

La Fondazione si scioglie:

- a) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi statutari;
- b) per deliberazione del Comitato di Indirizzo, su proposta unanime e motivata del Consiglio di Amministrazione.

ART. 41

LIQUIDAZIONE

Intervenuto lo scioglimento, l'Autorità di Vigilanza nomina uno o più liquidatori, determina i poteri di questi e le modalità della liquidazione, nonché la destinazione dei beni residui.

Il procedimento di liquidazione è regolato dalle norme del libro I, titolo II, capo II, cod. civ. e dalle relative disposizioni di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'art.11, comma 8, del D.Lgs. n.153/1999.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

ART. 42

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

I Soci in carica all'atto dell'approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza mantengono la carica per il periodo originariamente previsto.

I Soci diversi dalle persone fisiche, e cioè i Comuni di Chieti, Guardiagrele, Montedorisio, Orsogna, Tornareccio, la Nobile Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti di Chieti e l'Asilo Giardino Principessa di Piemonte di Chieti, con l'approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza perdono la qualifica di Socio; essi entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la facoltà di nominare un Socio ciascuno. Il Socio nominato non rappresenta il soggetto nominante.

Con l'approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale decadono e restano in carica per l'ordinaria amministrazione, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica richiede ai 9 enti ed organismi con facoltà di designazione di indicare i candidati per la costituzione del Comitato di Indirizzo.

Detti enti ed organismi hanno l'obbligo di trasmettere le terne di nominativi entro quarantacinque giorni. In caso di inosservanza del suddetto termine la designazione verrà effettuata direttamente dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'ente o l'organismo designante inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alle relative nomine entro trenta giorni.

Con l'approvazione dell'Assemblea, gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione costituiscono i componenti del Comitato di Indirizzo di nomina assembleare per il primo mandato.

Entro trenta giorni dal completamento delle nomine il Consiglio di Amministrazione in carica provvederà alla proclamazione dei diciotto componenti del Comitato di Indirizzo e convocherà entro la stessa data la prima adunanza del Comitato stesso per procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale da parte del Comitato di Indirizzo cesseranno le funzioni dei componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

I componenti degli organi scaduti possono essere nominati nei nuovi organi. Per i consiglieri ed i sindaci già in carica precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 153/1999 il periodo sino alla scadenza dell'incarico in essere non si computa per l'applicazione del divieto di rinnovo delle cariche oltre il secondo mandato.

I regolamenti citati nel presente statuto dovranno essere presentati a ciascun organo che deve approvarli entro centottanta giorni dal completamento dei nuovi organi della Fondazione. Sino all'approvazione degli specifici regolamenti relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità ed alle eventuali incompatibilità dei componenti degli organi della Fondazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali saranno fissati transitoriamente dal Consiglio di Amministrazione in carica. Ai componenti degli organi della Fondazione nominati durante la fase transitoria si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e le cause di incompatibilità che sono previsti nel presente statuto.

Per tutte le operazioni già deliberate dalla Fondazione ed approvate dall'Autorità di Vigilanza anche in via generale al momento di entrata in vigore del presente Statuto, ivi comprese le operazioni di acquisto di beni mobili, immobili ed universalità di mobili, nonché di dismissioni delle partecipazioni nella società conferitaria ai sensi del d.lgs. n. 153/1999, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica assume transitoriamente le funzioni ed i poteri dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione al fine di condurre a completamento dette operazioni, evitando pregiudizi alla funzionalità, agli interessi ed al patrimonio della Fondazione. L'assunzione transitoria dei sopra menzionati poteri, tra cui quello di acquistare immobili e mobili nonché universalità di mobili, nonché di obbligarsi a cedere o cedere le partecipazioni nella società conferitaria, cesserà con la costituzione del nuovo organo amministrativo della Fondazione. Per quanto concerne le altre operazioni al di fuori dell'ordinaria

amministrazione, la Fondazione dovrà preventivamente informare l'Autorità di Vigilanza dei casi riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità e per l'integrità del patrimonio.

ART. 43

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 25 del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

ART. 44

DISPOSIZIONI SUL BILANCIO

Nella tenuta delle scritture contabili, nella redazione dei bilanci e nelle forme di pubblicità degli stessi la Fondazione si attiene alla normativa di settore ed in particolare alle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 153/1999, e successive modificazioni e ai regolamenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

L'Organo d'Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile 2001 e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.

Una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione patrimoniale, dalla relazione dei Revisori e dal verbale di approvazione dell'Organo d'Indirizzo, deve essere, a cura degli amministratori, pubblicata per estratto con modalità idonee a diffonderne la conoscenza nel territorio di operatività della Fondazione.

Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche stabilite dalla legge e dall'Autorità di Vigilanza.

L'esercizio in corso alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza del presente statuto si chiude al 31 dicembre 2000.

La riserva ex art. 12 del d.lgs. n. 356/1990 verrà riclassificata in una apposita riserva straordinaria per la salvaguardia del valore economico del patrimonio, ferme restando eventuali disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia.

Una volta che abbiano cessato di avere efficacia le norme transitorie, compresa la presente, saranno cancellate dallo statuto.